

COMUNE DI CANEGRATE PROVINCIA DI MILANO CODICE 10934	NUMERO 13	DATA 25-01-2023
OGGETTO: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE AI SENSI DELLA LEGGE N. 197 DEL 29/12/2022, ART. 1 COMMI 227/229.		

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'ANNO **DUEMILAVENTITRE** ADDÌ **VENTICINQUE** DEL MESE DI **GENNAIO** ALLE ORE **18:00** NELLA SALA DELLE ADUNANZE, PREVIA L'OSSERVANZA DI TUTTE LE FORMALITÀ' PRESCRITTE DALLA VIGENTE NORMATIVA, VENNERO OGGI CONVOCATI A SEDUTA I COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE.

ALL'APPELLO RISULTANO:

COMPONENTE	P.	A.G.	A.I.	COMPONENTE	P.	A.G.	A.I.
MODICA MATTEO	X			ZAMBON EDOARDO	X		
SPIRITO DAVIDE	X			TOMIO MAURIZIO MARIA	X		
LURAGO SARA	X			MERAVIGLIA FRANCA	X		

TOTALE PRESENTI 6

TOTALE ASSENTI 0

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA TERESA LA SCALA

ESSENDO LEGALE IL NUMERO DEGLI INTERVENUTI, IL SINDACO MATTEO MODICA ASSUME LA PRESIDENZA E DICHIARA APERTA LA SEDUTA, PER LA TRATTAZIONE DELL'OGGETTO SOPRA INDICATO.



OGGETTO: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE AI SENSI DELLA LEGGE N. 197 DEL 29.12.2022, ART 1 COMMI 227-229.

PREMESSO CHE:

- La Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2023-2025", definisce una serie di misure di definizione agevolata e di stralcio dei carichi iscritti a ruolo di ampia portata, comprendente i ruoli affidati agli Agenti della Riscossione dai Comuni fin dall'anno 2000;
- Le disposizioni comprese nei commi 222-229 dell'articolo 1 della medesima Legge disciplinano la misura di annullamento automatico dei debiti fino a mille euro e che, in particolare, il comma 222 così dispone: "Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali";
- L'articolo 1, comma 227, della suddetta Legge n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli Agenti della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- L'articolo 1, comma 228, stabilisce che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;
- L'articolo 1, comma 229, determina che gli Enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'Agente della Riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi Enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;
- L'articolo 1, comma 231, precisa che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli Agenti della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'Agente della Riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;



PRECISATO:

- Che per Agenti della Riscossione, a cui sono stati affidati i carichi dall'anno 2000 e per i quali i commi 222-229 della Legge n. 197/2022 prevedono la definizione agevolata e lo stralcio, si intende l'Agente Nazionale della Riscossione (attualmente Agenzia delle Entrate - Riscossione) e non i soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lettera b) del D. Lgs. n. 446/97;

RITENUTO CHE:

- L'adozione da parte del Comune di Canegrate della Delibera di diniego allo "stralcio parziale" previsto dall'articolo 1, comma 227, Legge n. 197/2022, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;
- lo stralcio parziale dei carichi, previsto dal comma 227, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;
- la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024.

CONSIDERATO CHE:

- Dalle risultanze contabili disponibili nell'area riservata dell'Agente della Riscossione "Agenzia delle Entrate - Riscossione", emerge che il Comune di Canegrate presenta dei carichi iscritti a ruolo nel periodo oggetto di stralcio, potenzialmente soggetti all'annullamento parziale;

RITENUTO PERTANTO di deliberare, ai sensi dell'articolo 1, comma 229, Legge 29 n. 197/2022, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, comma 227, Legge 29 dicembre 2022, n. 197, per le motivazioni sopra illustrate derivanti dall'applicazione del comma 231 della medesima legge;

DATO ATTO CHE il punto 3.7.1 dell'Allegato 2 al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "Principio Contabile Applicato alla Contabilità Finanziaria" prevede che le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa e che pertanto la limitazione dell'incasso alla sola parte capitale non incide sugli equilibri di bilancio;

RICHIAMATO altresì l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale stabilisce che: "a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le Delibere Regolamentari e Tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.";

VISTO l'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali in materia di entrate;

VISTI:

- L'articolo 151 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;



- l'articolo 1, comma 775, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale differisce al 30 aprile 2023 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli Enti Locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, sopra richiamato;

ACQUISITI i pareri dei Responsabili di Servizio competenti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni meglio espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di non applicare ai carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227 e 228, Legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima Legge;
2. di inviare copia del presente atto all'Agenzia Entrate Riscossione entro il 31 gennaio 2023;
3. di demandare agli Uffici Competenti la pubblicazione sul sito internet della presente deliberazione ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia;
4. di trasmettere la presente Deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - MEF, Dipartimento delle Finanze, a norma dell'articolo 13, comma 15, comma 15-ter, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, così come confermato dalla circolare MEF n. 2/DF del 22 novembre 2019 Decreto Legge 30 aprile n. 34 convertito dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58;

Successivamente con votazione unanime, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D. Lgs. 267/00, in considerazione del ristretto termine per l'invio di cui al precedente punto 2.

All.to:

1. Parere Dlgs n. 267/2000.





COMUNE DI CANEGRATE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Sede: Via Manzoni, 1 - Tel. (0331) 463811 - Telefax (0331) 401535 - Cod. fisc. e part. IVA 00835500158

E-mail: info@comune.canegrate.mi.it

Fax ragioneria 0331/463869 - E-mail: tributi@comune.canegrate.mi.it
comune.canegrate@pec.regione.lombardia.it

Parere preventivo artt. 49 - 147 bis comma 1 -153 comma 5 - Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Allegato alla deliberazione n. **13** assunta in data **25 GEN. 2023**

GIUNTA COMUNALE



CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE AI SENSI DELLA LEGGE N. 197 DEL 29.12.2022, ART 1 COMMI 227-229.

In relazione al presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.



IL RESPONSABILE DELL'AREA
Tributi Personale Demografici
(Enrico Cozzi)



IL RESPONSABILE DELL'AREA
Comandante Polizia Locale
(Ornella Fornara)

In relazione al presente atto si esprime parere favorevole di regolarità contabile.



LA RESPONSABILE DELL'AREA
Contabilità e Programmazione Economica
(Fulvia Calzavara)



Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Matteo Modica

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Teresa La Scala

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D. Lgs. n.267/2000 viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno **30 GEN. 2023**
e vi rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

Li, **30 GEN. 2023**

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Teresa La Scala

AUTENTICAZIONE

La presente copia è conforme all'originale, per uso amministrativo, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445, art.18, composta di n. **6** fogli.

Li **30 GEN. 2023**



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Teresa La Scala)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "T. La Scala", written over a horizontal line.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che il presente atto è stato pubblicato nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed E' DIVENTATO ESECUTIVO in data _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Teresa La Scala